

**REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO DEL
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE
APERTO ARMONIZZATO DI TIPO GARANTITO**

ARCA CAPITALE GARANTITO GIUGNO 2013

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della Società Promotrice e della Società Gestore che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, hanno accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei fondi	Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato garantito (di seguito anche il "Fondo") denominato: ARCA CAPITALE GARANTITO GIUGNO 2013 Il Fondo ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga
Società Promotrice	"ARCA SGR S.p.A." (di seguito anche la "Società Promotrice"), con sede legale in Milano, via Mosè Bianchi 6, iscritta al n. 6 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il sito internet della Società Promotrice è: www.arcaonline.it
Società Gestore	CRÉDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. (di seguito anche la "Società Gestore"), appartenente al Gruppo Crédit Agricole - iscritta al n. 251 dell'albo delle S.G.R., con sede in Milano, Piazza Missori 2. Il sito Internet della Società Gestore è: www.caam.com/ita .
Banca Depositaria	La Banca Depositaria del Fondo è la BANCA POPOLARE DI VICENZA Soc. Coop., con sede in Vicenza, via Btg. Framarin 18, iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e capogruppo del Gruppo Banca Popolare di Vicenza (di seguito denominata anche "Banca Depositaria") I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca Depositaria. Il sito Internet della Banca Depositaria è www.popolarevicenza.it
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota del Fondo è calcolato dalla Società Promotrice con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane. Il valore unitario della quota del Fondo, definito in millesimi di euro, è pubblicato, a cura della Società Promotrice, giornalmente ed almeno sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare. Inoltre, il valore unitario della quota è reso disponibile sul sito Internet www.arcaonline.it .
Soggetto Garante	Segespar Finance S.A. (di seguito anche il "Garante"), appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con sede in 90, Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia), iscritta al registro camerale delle società di Parigi al n. PARIS B 421304601. La Società, autorizzata in qualità di Istituto di credito dal Comitato degli Istituti di Credito e delle Imprese di Investimento (Banque de France), è soggetta al controllo della Commission Bancaire.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1) Il Fondo, promosso da ARCA SGR S.p.A. e gestito da CRÉDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. è un Fondo flessibile che mira a realizzare una moderata crescita del capitale conferito, con un orizzonte temporale di 5 anni corrispondente alla scadenza - in data 28 giugno 2013 - della Garanzia di cui all'art. 2, Parte B, del presente Regolamento e, nel contempo, a contenere il rischio che il valore della quota, al termine dello stesso periodo, sia inferiore al valore garantito determinato secondo le modalità, le condizioni ed i limiti stabiliti nel predetto art. 2, Parte B, del presente Regolamento.

Al termine del periodo di validità della Garanzia, obiettivo del Fondo sarà la conservazione del capitale investito.

2) Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in proporzioni flessibili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati finanziari, delle tecniche di contenimento del rischio descritte e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nei seguenti strumenti:

- strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del TUF quotati in mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan e Hong Kong;
- strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non superiore a sei mesi;
- strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICR può investire, indici finanziari azionari o obbligazionari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
- strumenti finanziari derivati non quotati ("strumenti derivati OTC");
- strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del TUF non quotati;
- parti di OICR armonizzati;
- parti di OICR non armonizzati aperti;
- depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al

"Gruppo dei dieci" (G-10).

3) Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti armonizzati dal Regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del Governatore del 14 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

4) La Società Gestore attua una politica d'investimento attiva. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito fino al 100% in titoli di debito emessi nei Paesi aderenti all'OCSE, da governi, enti governativi e sopranazionali, nonché da aziende, con merito creditizio non inferiore all'"investment grade" attribuito da parte di una o più delle seguenti agenzie di rating: Moody's, S&P, Fitch. L'investimento in titoli di debito emessi da aziende con rating inferiore all'"investment grade" (c.d. High Yield), non potrà superare il 15% delle attività del fondo; l'investimento in titoli di debito emessi da Paesi Emergenti, non potrà invece superare il 20% delle attività del Fondo. In ogni caso l'investimento in titoli di debito con rating inferiore "all'investment grade" non potrà superare il 30% delle attività del fondo.

La duration della componente obbligazionaria potrà subire sensibili oscillazioni nell'ambito di un intervallo compreso tra 0 e 7 anni.

Per quanto riguarda gli strumenti di natura azionaria, il cui controvalore non potrà comunque eccedere il 75% delle attività, il patrimonio del Fondo sarà investito in titoli emessi da aziende aventi sede o attività principale in Paesi aderenti all'OCSE; sono altresì ammessi investimenti in strumenti di natura azionaria emessi da aziende aventi sede o attività principale in Paesi Emergenti, fino alla concorrenza del 20% delle attività.

Il patrimonio del Fondo potrà altresì essere investito in parti di OICR armonizzati e non armonizzati a condizione che la politica d'investimento dagli stessi attuata risulti compatibile con quella del Fondo stesso.

5) Al termine del periodo di validità della Garanzia (iniziale o eventualmente rinnovata ai sensi dell'art. 2 comma 4 Parte B), il patrimonio del Fondo sarà investito, in via esclusiva, in strumenti finanziari - comprese parti di OICR - di natura monetaria, in depositi bancari e liquidità. Nel caso in cui, in tale periodo, siano effettuate operazioni di pronti contro termine, i titoli

- obbligazionari acquistati a pronti potranno avere una vita residua anche superiore all'anno.
- 6) La Società Gestore adotta tecniche di contenimento del rischio (VaR = Value at Risk) di tipo probabilistico - con un livello di elevata probabilità - che operano affinché il valore della quota, alla scadenza della Garanzia, non sia inferiore al valore garantito secondo le modalità, le condizioni ed i limiti stabiliti nell'art. 1.2, Parte B, del presente Regolamento.
 - 7) La scelta delle proporzioni tra classi di strumenti finanziari (di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria) e la selezione dei singoli strumenti finanziari (ad esempio, azioni, obbligazioni, derivati ed OICR), avverranno in base ai risultati delle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mercati, effettuate dalla Società Gestore. Il patrimonio del Fondo non potrà comunque essere investito in attività rischiose in proporzioni che eccedano i limiti massimi identificati dalle tecniche probabilistiche di contenimento del rischio. In particolari situazioni di mercato, le tecniche di contenimento del rischio potrebbero richiedere l'investimento del patrimonio del Fondo anche esclusivamente in strumenti finanziari di natura monetaria, in depositi bancari e in liquidità.
 - 8) Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'O.C.S.E o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
 - 9) Nella selezione degli investimenti in valuta estera diversa dall'Euro viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica.
 - 10) Nella gestione del Fondo, la Società Gestore ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza, con finalità di:
 - copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
 - arbitraggio, per sfruttare il disallineamento dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante;
 - efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari o OICR finalizzato a implementare l'asset allocation definita dal gestore in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo;
 - investimento, in via residuale in relazione all'esposizione complessiva in strumenti derivati, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato non strettamente connesse con l'implementazione dell'asset allocation del Fondo.
 - l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo; in tale limite non rientrano i derivati utilizzati per assumere esposizioni anche per l'eventuale parte del portafoglio rappresentata da poste non negoziabili e infruttifere.
 - l'investimento in strumenti finanziari derivati è - in ogni caso - coerente con il profilo di rischio del Fondo.
 - 11) La Società Gestore può investire parte del patrimonio del Fondo in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla Società Promotrice (di seguito "OICR collegati") specializzati in un determinato settore economico o geografico e sempreché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. L'investimento del patrimonio del Fondo in parti di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito OICVM) è prevalentemente rivolto verso parti di OICVM, anche multicomparto, rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE. Tutti gli investimenti dei fondi sono comunque effettuati nel rispetto dei limiti e dei divieti posti dalle leggi e dalle disposizioni di Vigilanza in materia di fondi aperti armonizzati, tempo per tempo vigenti.
 - 12) La Società Gestore può avvalersi nella gestione del Fondo, dell'utilizzo - nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia - di strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti

finanziari finalizzate ad una efficiente gestione del Fondo.

- 13) Resta comunque ferma la possibilità di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.
- 14) Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
- 15) La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.
- 16) Le poste denominate in valute estere diverse dall'euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili su Reuters alle 4 p.m.(ora di Londra) oppure ai tassi di cambio di riferimento rilevati giornalmente dalla BCE ed anche pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- 17) La Società Gestore si riserva la facoltà di conferire deleghe per specifiche scelte d'investimento ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.Lgs. 58/98.
- 18) Ai sensi del presente Regolamento per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica di investimento adottata dal Fondo

Limiti alle operazioni in conflitto d'interesse

Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l'investimento diretto in:

- azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione - emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della Società Gestore o Promotrice o da soci delle medesime SGR;
- strumenti finanziari di natura obbligazionaria, quotati e non quotati, emessi da società del Gruppo di appartenenza della Società Promotrice, della Società Gestore o da soci

delle medesime SGR.

Il Fondo può acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della Società Gestore o della Società Promotrice.

Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla Società Promotrice (OICR collegati).

Le eventuali retrocessioni commissionali definite da rapporti d'affari con gli OICR non collegati oggetto di investimento saranno direttamente accreditate ai Fondi.

2. GARANZIA

- 1) La Garanzia consiste nell'obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della Società Gestore o della Società Promotrice, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una determinata somma di denaro al fine di ottenere il valore della quota garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti.
- 2) Il valore della quota garantito (di seguito anche il "Valore Garantito") è pari al 100% del valore della quota massimo raggiunto nel Periodo Iniziale di Offerta (per la definizione del "Periodo Iniziale di Offerta" si rimanda all'art. 1.1, Parte C del presente Regolamento).
- 3) Il giorno in cui il valore della quota è garantito è il 28 giugno 2013. Qualora tale giorno coincida con un giorno di chiusura delle Borse Valori Nazionali o di festività nazionali italiane, il giorno in cui il valore della quota è garantito è l'ultimo giorno lavorativo e di borsa aperta precedente. In tutti i giorni diversi da quello sopra indicato il valore della quota non è garantito. Anche per le sottoscrizioni effettuate negli eventuali Periodi Successivi di Offerta (per la definizione dei "Periodi Successivi di Offerta" si rimanda all'art. 1.1, Parte C del presente Regolamento), il giorno in cui il valore della quota è garantito è il 28 giugno 2013 ed il Valore Garantito sarà pari al 100% del valore della quota massimo raggiunto nel Periodo Iniziale di Offerta.
- 4) Al termine del periodo di validità della Garanzia, la Società Promotrice e la Società Gestore si riservano la facoltà di rinnovare la predetta Garanzia alle condizioni comunicate mediante apposita pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

- 5) Le richieste di rimborso, anche relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dal presente Regolamento (Parte C).
- 6) Il Valore Garantito è comunicato ai partecipanti e reso noto nel rendiconto di gestione e nella relazione semestrale del Fondo.
- 7) Qualora il giorno in cui il valore della quota è garantito, il valore della quota risultasse inferiore al Valore Garantito, il Garante si impegna a versare al Fondo la somma di denaro necessaria ad ottenere il Valore Garantito, secondo quanto previsto al comma 2.
- 8) La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla capacità dello stesso di onorare l'obbligo assunto, fermo restando quanto previsto al successivo comma 9. La Società Gestore o la Società Promotrice non assumono alcun obbligo in termini di garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.
- 9) In particolare, la prestazione della garanzia è basata su di un valido contratto di garanzia stipulato tra la Società Promotrice, la Società Gestore ed il Garante e regolato dalla legge italiana. La Garanzia non opererà nell'ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla Società Gestore di svolgere l'attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la Garanzia ai sensi dell'art. 15-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 228/99 e del Provvedimento Banca d'Italia del 14 aprile 2005. Parimenti la Garanzia non opererà nell'ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l'impossibilità per la Società Gestore di svolgere l'attività svolta ai sensi del presente Regolamento. Non sono fattispecie idonee ad escludere l'applicazione della garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.
Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella garanzia. Nel caso in cui tali mutamenti avessero impatti sul Valore Garantito, la Società Promotrice si impegna a rendere noto ai sottoscrittori il nuovo valore garantito. In considerazione delle caratteristiche del Fondo con particolare riferimento alla garanzia rilasciata dal Garante, onde impedire

la decadenza di siffatta garanzia, la Società Promotrice e la Società Gestore non procederanno alla eventuale liquidazione volontaria del Fondo prima del giorno in cui il valore della quota è garantito qualora alla data di tale liquidazione il valore della quota risultasse inferiore al Valore Garantito. In caso di mutamenti tali da impattare in misura significativa sul Valore Garantito la Società Promotrice si impegna a rendere note a tutti i sottoscrittori le conseguenze di tali mutamenti per i medesimi e per il Fondo.

- 10) La Società Gestore o la Società Promotrice si riservano in ogni momento la facoltà di stipulare ulteriori contratti di Garanzia che comporteranno un'apposita modifica del presente Regolamento.

3. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi: i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

4. REGIME DELLE SPESE

4.1 Spese a carico del Fondo

Sono imputate al Fondo le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono a carico del Fondo:

- per tutta la durata della Garanzia (iniziale o eventualmente rinnovata ai sensi dell'art. 2 comma 4 Parte B del presente Regolamento) la provvigione fissa di gestione calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata trimestralmente dalla Società Promotrice dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare, nella misura del 1,20% su base annua. Al termine del periodo di validità della Garanzia (iniziale o eventualmente rinnovata ai sensi dell'art. 2 comma 4 Parte B del presente Regolamento), la provvigione fissa di gestione sarà prelevata, con le medesime modalità, nella misura dello 0,75% su base annua. La Società Promotrice provvede quindi a riconoscere alla Società Gestore parte di tale commissione a titolo di compenso per l'attività

- svolta;
- unicamente per il periodo coincidente con la durata della Garanzia (iniziale o eventualmente rinnovata ai sensi dell'art. 2 comma 4 Parte B del presente Regolamento) la commissione di garanzia da corrispondersi trimestralmente a favore del Garante, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità del Fondo nel primo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare, pari allo 0,15% su base annua.
- il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto. L'importo relativo al compenso è calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento; la misura massima del compenso è pari allo 0,04% su base annua. Tale compenso potrebbe essere maggiorato fino a raggiungere la misura massima dello 0,07% qualora la Banca Depositaria si avvalsesse dell'attività di sub depositari per lo svolgimento del proprio incarico. L'esatta incidenza di tale onere sarà riportata nei documenti contabili periodici;
- costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es. spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la Società

Promotrice è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società Promotrice mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla Società Promotrice, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

4.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

4.2.1 A fronte di ogni sottoscrizione del Fondo, la Società Promotrice ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata in misura percentuale sull'ammontare delle somme lorde versate come segue:

IMPORTO LORDO VERSATO	Commissione applicata (in %)
fino a 9.999 Euro	2,00
da 10.000 a 49.999 Euro	1,80
da 50.000 a 249.999 Euro	1,50
da 250.000 a 499.999 Euro	1,20
da 500.000 a 999.999 Euro	0,90
da 1.000.000 a 1.999.999 Euro	0,50
oltre 2.000.000 Euro	Nessuna

E' data facoltà al collocatore di concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione unicamente in misura fissa pari al 50%, 75% o 100%.

In caso di sottoscrizioni successive alla prima nel Fondo, opera il **beneficio di accumulo**, in virtù del quale la commissione di sottoscrizione sarà applicata in base all'aliquota corrispondente a quella prevista per l'importo risultante dalla somma della nuova sottoscrizione con gli importi lordi precedentemente versati. Il beneficio di accumulo opera anche relativamente agli importi lordi precedentemente versati negli altri fondi promossi dalla SGR promotrice che prevedano l'applicazione di commissioni di sottoscrizione.

Dal suddetto beneficio di accumulo sono escluse le sottoscrizioni effettuate mediante importi derivanti dal rimborso di quote dei predetti fondi promossi dalla SGR promotrice.

In virtù del **beneficio di scambio**, per ogni operazione di sottoscrizione derivante dal contestuale rimborso di quote dei Fondi promossi dalla SGR promotrice che prevedano l'applicazione di commissioni di sottoscrizione, non si applicano le commissioni di sottoscrizione.

4.2.2 La Società Promotrice ha inoltre il diritto di prelevare:

- un diritto fisso pari ad Euro 1,5 su ogni operazione di versamento o rimborso per importi fino a 500 Euro e pari ad Euro 3,5 per importi maggiori di 500 Euro;
- le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alle comunicazioni dell'avvenuto investimento e disinvestimento.

Il diritto fisso previsto per le operazioni di rimborso non viene applicato nel caso di passaggio ad altri Fondi/Comparti istituiti dalla Società Promotrice;

4.2.3 La Società Promotrice ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore il rimborso dei costi di emissione di ogni singolo certificato nonché le spese di spedizione sostenute qualora il partecipante non provveda direttamente al ritiro presso la sede della Banca Depositaria.

4.2.4 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

4.2.5 Al fine di penalizzare reiterati comportamenti riconducibili alla pratica del market timing, come definita nel successivo art. 5.4, comma 4, lett. b), la Società promotrice ha la facoltà di prelevare una commissione di rimborso pari al 2% dell'importo richiesto. La predetta commissione si propone di reintegrare i partecipanti al Fondo danneggiati dalle frequenti operazioni di acquisto e vendita, nonché dai relativi costi amministrativi che producono una riduzione del valore del patrimonio del fondo e, pertanto, sarà accreditata al Fondo delle cui quote è stato richiesto il rimborso.

L'esercizio di tale facoltà viene comunicato tempestivamente ai partecipanti interessati.

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

- 1) La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il Periodo Iniziale di Offerta al pubblico che terminerà decorsi 4 Mesi dalla data di avvio dell'operatività del Fondo. La SGR Promotrice si riserva la facoltà di (i) prorogare il Periodo Iniziale di Offerta, (ii) anticipare la chiusura del Periodo Iniziale di Offerta e (iii) riaprire il collocamento delle quote del Fondo in momenti successivi al Periodo Iniziale di Offerta ("Periodi Successivi di Offerta"). Le date di inizio e fine del Periodo Iniziale di Offerta, le eventuali variazioni o proroghe dei termini del Periodo Iniziale di Offerta, e le date di inizio e fine degli eventuali Periodi Successivi di Offerta saranno comunicate al pubblico mediante apposita pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- 2) La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 3) La Società Promotrice impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
- 4) La Società Promotrice provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 5) Il giorno di riferimento è il giorno in cui la Società Promotrice ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di

pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

- 6) Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
- 7) Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
- 8) Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 9) In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la Società Promotrice procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 10) A fronte di ogni sottoscrizione la Società Promotrice provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.
- 11) L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi con la stessa valuta riconosciuta dalla Banca Depositaria ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 12) Per giorno di regolamento dei corrispettivi si intende il giorno successivo a quello cui si riferisce il valore della quota applicato alla sottoscrizione.
- 13) La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

- 1) La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 100 euro;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3.
- 2) La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la Società Promotrice;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
- 3) La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla Società Promotrice e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
- 4) La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
- I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla Società Promotrice la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.
- Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
- Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla Società Promotrice un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla Società Promotrice le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa Società Promotrice in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della Società Promotrice o della banca depositaria.
- 5) Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della Società Promotrice – rubrica intestata al Fondo di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
- 6) La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
- 7) Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
- 8) La SGR Promotrice si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch)

- 1) Contestualmente al rimborso di quote del Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della Società Promotrice.
- 2) L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
- 3) Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
- 4) La Società Promotrice, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in

giornata le richieste pervenute entro le ore 13:00;

- il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il primo giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

II. Quote e certificati di partecipazione

- 1) I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
- 2) La banca depositaria, su indicazioni della Società Promotrice, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento dei corrispettivi.
- 3) Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante che lo ritenga utile può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 4) A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
- 5) In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

- 1) L’attuazione della politica di investimento spetta al consiglio di amministrazione della Società Gestore il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe, conformemente alle previsioni statutarie ed alle disposizioni di vigilanza.
- 2) Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
- 3) La sostituzione della Società Gestore e della Società Promotrice può avvenire per impossibilità sopravvenuta delle stesse SGR a svolgere la propria attività ovvero per decisione assunta dalle stesse di dismettere le proprie funzioni. Le sostituzioni possono essere effettuate solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

- 1) Sono a carico della SGR Promotrice e della Società Gestore tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

- 1) Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR Promotrice invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 euro.
- 2) Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La Società Promotrice sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

- 3) Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determinerà il valore unitario della quota e la Società Promotrice provvederà alla sua divulgazione sul/i quotidiano/i indicato/i nella *Scheda identificativa*. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4) Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la Società Promotrice:
- a. reintegra i partecipanti danneggiati ed il patrimonio del Fondo. La Società Promotrice può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi alle emissioni e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla Società Promotrice. Nei casi in cui l'entità della errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 giorni di calcolo), la Società Promotrice – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
- 5) Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la Società Promotrice non

procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

- 1) I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla Società Promotrice il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 2) La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla Società Promotrice direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 3) La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la Società Promotrice ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 4) La Società Promotrice impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.
- 5) Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della Società Promotrice. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR Promotrice entro le ore 13:00;

- 6) Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
- 7) Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nei casi previsti di seguito, è indicato quando la richiesta di rimborso e di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 50.000.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 4 giorni, la Società Promotrice si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo a 15 giorni dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la Società Promotrice comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
- Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
- 8) La Società Promotrice provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il

termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

- 9) La Società Promotrice ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
- 10) L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

- 1) Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
- contante;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto
- 2) Il partecipante può impartire istruzioni alla Società Promotrice per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso ;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 1000 euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
- 3) Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla Società Promotrice direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
- 4) Il rimborso programmato viene eseguito in base

al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la Società Promotrice avviserà tempestivamente il partecipante.

- 5) Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla Società Promotrice entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può richiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la Società Promotrice eseguirà il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.

- 6) E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del regolamento

- 1) Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso sul/i quotidiano/i indicato/i nella *Scheda identificativa*.
- 2) L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della Società Promotrice o della Società Gestore ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono comunicate, contestualmente alla pubblicazione, a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico

dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

- 3) La Società Promotrice potrà richiedere alla Banca d'Italia termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia funzionale al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse dei partecipanti.
- 4) Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sul/i quotidiano/i di cui sopra, sarà stabilito dalla Società Promotrice, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 5) Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

- 1) La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della Società Promotrice e/o della Società Gestore;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società Gestore, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2) La liquidazione del Fondo viene deliberata dal consiglio di amministrazione della Società Promotrice. La Società Promotrice informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3) Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sul/i quotidiano/i indicato/i nella *Scheda identificativa*. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b. la Società Gestore provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del Collegio

- Sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c. terminate le operazioni di realizzo, la Società Gestore redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d. la Società incaricata della revisione contabile della Società Promotrice provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria e almeno in tutte le filiali della banca stessa situate nei capoluoghi di Regione, nonché pubblicati nel/i quotidiano/i di cui alla *Scheda identificativa*, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f. la Banca Depositaria, su istruzioni della Società Promotrice, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi;
 - g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla Società Promotrice con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente

lett. g) si prescrivono a favore della Società Promotrice qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);

- i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

IX. Società promotrice distinta dal gestore

1) Società promotrice distinta dal gestore

ARCA SGR S.p.A. è la Società promotrice del fondo, come indicato nella Scheda Identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Società assolve alle funzioni di:

- studio e progettazione dei prodotti del risparmio gestito;
- espletamento di tutte le procedure organizzative relative al fondo e direzione del procedimento di liquidazione dello stesso;
- scelta delle modalità di commercializzazione del fondo, tenuto conto della specifica destinazione dello stesso;
- cura dei rapporti con i partecipanti;
- gestione dei rapporti con la banca depositaria, i soggetti collocatori e la Società gestore;
- ricezione delle domande di sottoscrizione e rimborso delle quote (direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori);
- messa a disposizione del pubblico, presso la propria sede (indicata nella Scheda Identificativa di cui al presente Regolamento), del rendiconto del fondo e dei prospetti periodici dello stesso;
- adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti e del mercato;
- esecuzione dei pagamenti relativi agli oneri posti a carico del Fondo;
- tenuta delle registrazioni contabili riferite ai partecipanti;
- nomina della società incaricata della certificazione del rendiconto di gestione e di liquidazione del Fondo;
- back office e tenuta della contabilità del fondo;
- calcolo del valore complessivo netto del fondo;
- calcolo del valore unitario delle quote del fondo e relativa pubblicazione;
- produzione e invio delle segnalazioni di vigilanza;
- redazione del rendiconto di gestione del fondo e degli altri prospetti periodici.

Per ottenere informazioni e chiedere chiarimenti connessi alla partecipazione al fondo, i partecipanti possono rivolgersi alla Società promotrice, direttamente o tramite i soggetti incaricati del collocamento.

CRÉDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. è la Società gestore del fondo, come indicato nella Scheda Identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Società assolve alle funzioni di:

- studio e analisi dei mercati e degli emittenti;
- definizione delle strategie gestionali;
- gestione delle attività sui mercati di investimento per la realizzazione della politica di investimento del fondo;
- gestione dei rapporti con la banca depositaria e la Società promotrice;
- esercizio, nell'interesse dei partecipanti, dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari in cui è investito il Fondo;
- esercizio dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione;
- verifica del rispetto degli obiettivi di investimento del fondo come definiti ai sensi del presente Regolamento e dei limiti posti dalle vigenti disposizioni normative.

Indipendentemente dalla ripartizione dei compiti, la Società promotrice e la Società gestore sono responsabili in solido nei confronti dei partecipanti.